



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 2 agosto 2021 n.11

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 12 luglio 2021;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità, oggetto, ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni e delle aree a verde pubblico per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, dando attuazione ai disposti di cui all'articolo 4, terzo comma secondo periodo della Legge 8 luglio 1974, n.59 e successive modifiche – Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni e delle aree a verde pubblico, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future;
 - b) amministrazione: l'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

- c) cittadini: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento;
- d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dall'Amministrazione secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione dall'Amministrazione;
- e) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale l'Amministrazione e i cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- f) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione;
- g) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3
(Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nelle relazioni con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
 - g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

- h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Art. 4
(I cittadini)

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi nuovi soggetti ai sottoscrittori originari del patto, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto o con una semplice integrazione da presentare in forma scritta.
5. Le attività svolte dai cittadini non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte dell'Amministrazione ai soggetti realizzatori.
6. Le persone minorenni possono aderire ai patti di collaborazione sotto la responsabilità di un adulto e con il consenso dei genitori.

Art. 5
(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione può variare nel contenuto in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - f) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;

- g) l'eventuale affiancamento del personale dell'amministrazione nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- h) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- i) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- l) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 6 *(Disposizioni generali)*

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini sono individuate, in relazione alla tipologia di bene comune, unità organizzative competenti per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa che:
 - a) attivano e supportano i cittadini nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti ed eventualmente nella individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi;
 - b) raccolgono le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini, ne verifica e valuta il contenuto, individua il funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c) monitorano le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d) raccolgono i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

Art. 7 *(Patti di collaborazione – procedure)*

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale della Pubblica Amministrazione.
2. Il modello nel portale contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura che i cittadini possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione i seguenti interventi che i cittadini possono realizzare su beni comuni: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. L'unità organizzativa, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale di cui al comma 1.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione l'unità organizzativa lo comunica ai proponenti entro 15 giorni, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. L'Amministrazione invita periodicamente la popolazione ad avanzare proposte di collaborazione mediante periodici avvisi pubblici e promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

Art. 8

(Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni)

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. I cittadini non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione.

3. Le proposte di collaborazione riguardanti i patti di collaborazione devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare nonché di apposito piano operativo, contenente tutte le specifiche necessarie al buon esito della collaborazione, ivi comprese quelle relative alla suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra la pubblica amministrazione e il soggetto o i soggetti interessati. Tale piano deve essere posto a conoscenza di tutti coloro che partecipano alle attività e può essere aggiornato nell'ambito dei processi di monitoraggio.

4. La sottoscrizione di patti di collaborazione non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche tramite il coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

5. La validità dei patti di collaborazione non supera normalmente la durata di un anno, tacitamente rinnovabile di un ulteriore anno, per un massimo di tre anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto.

6. Tra le parti contraenti il patto viene sempre attuata un'informazione reciproca, puntuale ed esaustiva, al fine di prevenire ogni possibile criticità.

7. Gli interventi realizzati in base al patto sono acquisiti come patrimonio pubblico, senza oneri a carico dell'Amministrazione, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano.

8. Per ogni patto di collaborazione è nominato un referente tra i sottoscrittori, avente il compito di monitorare il regolare sviluppo delle attività, di valutare la congruenza tra obiettivi e risultati, nonché di rendicontare puntualmente eventuali criticità al responsabile del procedimento, al fine di individuare ogni possibilità di miglioramento.

CAPO IV FORME DI SOSTEGNO

Art. 9

(Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno)

1. L'amministrazione può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni ritenuti di particolare interesse pubblico e le risorse

che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
- b) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste come meglio precisato all'articolo 10.

Art. 10
(Agevolazioni)

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni che possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini e l'amministrazione.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, l'amministrazione può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 11
(Autofinanziamento e donazioni)

1. L'amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo e nel rispetto delle norme vigenti.

2. In base a quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

3. Donazioni e contributi di qualunque natura, di supporto alle attività oggetto del patto di collaborazione, possono essere accettati solo con il consenso dell'amministrazione e dei sottoscrittori del patto di collaborazione, integrando le relative condizioni nel patto di collaborazione.

CAPO V
COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 12
(Comunicazione di interesse generale)

1. L'amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale di cui all'articolo 7.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 13*(Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)*

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. L'amministrazione si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul portale di cui all'articolo 7, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO VI**RESPONSABILITÀ E VIGILANZA****Art. 14***(Formazione per prevenire i rischi)*

1. L'Amministrazione promuove la formazione dei cittadini sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. L'Amministrazione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 15*(Riparto delle responsabilità)*

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Art. 16*(Doveri e Responsabilità)*

1. Tutti coloro che aderiscono ad un patto di collaborazione realizzano in autonomia le attività previste, nel rispetto delle indicazioni ricevute e concordate assieme al responsabile del procedimento.
2. I sottoscrittori sono altresì soggetti alle seguenti responsabilità:
 - a) custodia degli spazi e dei beni strumentali assegnati;
 - b) conformità degli interventi alle regole dell'arte;
 - c) conduzione (eventuale) degli impianti tecnologici presenti (es. impianti di irrigazione);
 - d) sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione e delle interferenze lavorative (es. adottando dispositivi di tipo antinfortunistico);
 - e) sicurezza del pubblico che fruisce dei beni oggetto del patto di collaborazione;
 - f) protezione dei dati e della privacy.

CAPO VII**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 17***(Recesso e risoluzione)*

1. Da parte dei sottoscrittori è ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali.
2. Nel caso le attività vengano effettuate in modo non conforme ai patti, l'unità organizzativa può risolvere unilateralmente il rapporto mediante apposito atto formale, a seguito del quale i sottoscrittori, perdendo ogni tutela legale, dovranno cessare la propria collaborazione.
3. Di norma ciò avviene senza penali, tuttavia, qualora siano stati riscontrati danni o deterioramenti a carico bene oggetto del Patto, i sottoscrittori possono essere chiamati in causa per rifondere lo Stato di una somma pari al corrispettivo necessario al ripristino del danno.

Art. 18*(Clausole interpretative)*

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Art. 19

(Entrata in vigore e sperimentazione)

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Art. 20

(Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa)

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale di cui all'articolo 7 che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, fruibili e compatibili in modo da essere accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Art. 21

(Collaborazioni in atto)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno continuare, previo adeguamento dei relativi accordi alle presenti disposizioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

